proposta di legge n. 235

a iniziativa dei Consiglieri Marangoni, Ciriaci, Foschi, Acquaroli

presentata in data 1 agosto 2012

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA SELF SERVICE E ALTRE NORME A TUTELA DELLE TINTOLAVANDERIE ARTIGIANE DI CUI ALLA L.R. 5 DICEMBRE 2011, N. 25

Signori Consiglieri,

in un periodo di crisi come quello attuale che pesa anche sulle piccole e medie imprese e sul settore del commercio, ci sono attività che vedono, per la presenza di una concorrenza sleale, l'ulteriore aggravarsi della loro situazione economica. Ad esempio, nel caso delle tintolavanderie, normate dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 e dalla recente legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25, risulta sempre più evidente questo tipo di problema legato all'apertura di numerose lavanderie cosiddette "self service", le quali sono regolate dalla normativa sul commercio ma non dalle leggi, nazionale e regionale, appena menzionate.

Il trend negativo, legato alla diminuzione di tintolavanderie sull'intero territorio nazionale, dal 2001 al 2011 è risultato pari al 36% con un'inevitabile diminuzione del numero di addetti pari a 15.000 unità.

Se la recente legge regionale n. 25/2011 intende regolamentare la professione legata all'esercizio delle tintolavanderie la presente proposta intende sopperire ad una mancanza e conseguentemente alla tutela di chi possiede tale tipo di attività ma anche verso chi possiede ed esercita legalmente l'attività di lavanderia a gettone.

Infine il mancato rispetto delle norme in materia sanitaria specificamente previste per le tintolavanderie, nonché la presenza di personale e la mancata comunicazione del responsabile tecnico, come previsto dalla legge n. 84/2006, configurano l'esercizio abusivo dell'attività di tintolavanderia da parte delle lavanderie self service.

L'articolo 1 definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle lavanderie self service.

L'articolo 2 esprime, a tutela delle tintolavanderie artigiane disciplinate dalla legge Regionale n. 25/2011, il tassativo divieto di impiego di personale all'interno di questo tipo di attività e il divieto, per quei furgoni che raccolgono o consegnano capi da lavare, di sosta o fermata nonché di pubblicità fonica, nelle immediate vicinanze delle tintolavanderie artigiane.

L'articolo 3 esplica le competenze in materia assegnate ai Comuni.

L'articolo 4 assegna ai Comuni le funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità di tenuta e di esercizio delle lavanderie a gettone.

L'articolo 5 definisce le sanzioni e le disposizioni per la relativa modalità di applicazione.

L'articolo 6, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge, detta ulteriori disposizioni contenute nella legge regionale n. 27/2009.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le cosiddette “lavanderie self service”.

2. Per lavanderia self service si intende l’attività di noleggio attrezzatura effettuato tramite uno spazio allestito con lavatrici ed essiccatoi utilizzati direttamente dalla clientela.

3. L’utilizzo da parte della clientela avviene tramite l’uso di appositi gettoni che possono essere usati anche per l’acquisto dei relativi detergenti.

4. I gettoni di cui al comma 3 devono essere distribuiti tramite apposite macchine cambiavaluta presenti all'interno dell'esercizio.

Art. 2
(Divieti)

1. Nelle lavanderie oggetto della presente legge è tassativamente esclusa la presenza di personale anche per le attività accessorie quali la presa in consegna o la restituzione dei capi oggetto dell’attività nonché per il servizio di stireria e per tutti gli altri tipi di servizi che la legge 22 febbraio 2006, n.84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) e la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25 (Disciplina dell'attività di tintolavanderia), individuano tra le fattispecie di tintolavanderia.

2. Nel caso di lavanderie che utilizzano furgoni itineranti adibiti al ritiro e alla consegna dei capi da lavare è fatto divieto sostare o fermarsi entro il raggio di 500 metri dalle lavanderie artigianali.

3. La pubblicità fonico-sonora dei furgoni di cui al comma 2 è vietata nel raggio di 1 chilometro dalle lavanderie artigianali di cui alla l.r. 25/2011.

Art. 3
(Competenze dei Comuni)

1. Compete ai Comuni il rilascio della Dichiarazione di inizio attività produttiva, anche ai sensi della presente legge .

2. Spetta al Comune di verificare se la lavanderia self service è regolarmente iscritta al registro delle imprese e risulta in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 64 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista per le industrie pericolose ed i mestieri rumorosi e incomodi.

Art. 4
(Vigilanza e controlli)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.

2. Spetta all'Azienda Sanitaria competente l'accertamento, anche su segnalazione dell'ente locale, del rispetto delle norme igieniche vigenti.

3. Spetta al Comune l'accertamento dell'eventuale presenza di personale di cui all'articolo 2.

Art. 5
(Sanzioni)

1. Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati:

a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso della Dichiarazione di inizio attività produttiva di cui all'articolo 3, comma 1: da euro 1.000 a euro 5.000;
b) per l'accertata presenza di personale nei casi di cui all'articolo 2, comma 1: da euro 5.000 a euro 10.000; nei casi reiterati, conclamati e ripetuti di presenza di personale in violazione del medesimo articolo 2, comma 1, il Comune dispone l'immediata chiusura definitiva della lavanderia;
c) per la sosta entro il raggio di 500 metri di cui all'articolo 2, comma 2: euro 500;
d) per l'utilizzo di pubblicità fonica entro il raggio di 1 chilometro di cui all'articolo 2, comma 3: euro 500.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 6
(Ulteriori disposizioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n.27 (Testo unico in materia di commercio).